PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 33

Autorizzazione di spesa

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo. La dotazione di cui al comma precedente sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La predetta spesa sara' computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	IV — Nuovi apporti alla dotazione finanziaria della Cassa per Mezzogiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-33-autorizzazione-di-spesa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it